



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'ATTRATTIVITA'

Approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 26.05.2017

Modificato con Delibera di C.C. n. 25 del 06.07.2018

Articolo 1

Principio generale

Il Comune di Offanengo, nell'esercizio della sua autonomia, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo, intende concedere agevolazioni al fine di:

- ✓ stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo dell'economia locale;
- ✓ tutelare l'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da tutti.

Articolo 2

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i seguenti ambiti:

- ✓ contributo di costruzione,
 - ✓ imposta municipale propria "IMU",
- a favore delle attività produttive e nell'ottica dell'attrattività.

Le agevolazioni si intendono applicabili agli immobili siti nel territorio comunale, direttamente ed interamente costruiti e/o posseduti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva da parte dei soggetti che:

- ✓ costituiscono una nuova impresa;
- ✓ aprono una nuova unità locale
- ✓ trasferiscono l'attività produttiva nel territorio comunale
- ✓ ampliano il sito produttivo già presente nel territorio comunale (solo sulla parte di ampliamento)

Articolo 3

Agevolazione in materia di "contributo di costruzione"

E' prevista l'esenzione totale del "contributo di costruzione" di cui al DPR 380/2001 e s.m.i., nonché degli standard urbanistici.

I soggetti che usufruiscono della agevolazione sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia edilizia.

Articolo 4

Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU"

Dalla data di stipula della Convenzione Urbanistica di Piano di Lottizzazione è esente la corresponsione dell'IMU da parte del soggetto passivo per un periodo triennale o quinquennale stabilito singolarmente con provvedimento di Giunta Comunale.

Nel periodo fissato rimane dovuta la sola aliquota standard del 7,6 per mille a favore dello Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D.

Tali agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dal primo giorno successivo allo scadere del periodo stabilito dalla Giunta Comunale.

I soggetti che usufruiscono della agevolazione sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU).

Articolo 5

Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle agevolazioni le imprese di nuova costituzione che svolgano attività produttiva e che abbiano la sede legale e/o operativa e/o l'unità locale nel Comune di Offanengo, ovvero quelle imprese che svolgano attività produttiva e che abbiano trasferito la sede legale e/o operativa e/o aperto l'unità locale nel Comune ovvero le imprese che ampliano il sito produttivo per la parte di ampliamento e ciò nel periodo di operatività del presente Regolamento.

I soggetti interessati devono essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali per tutto il periodo previsto dall'agevolazione.

Le agevolazioni riguardano gli immobili ad uso produttivo in possesso e/o proprietà e/o utilizzati dalle imprese di cui al comma 1 e in cui le stesse esercitano attività produttiva.

Articoli 6

Esclusioni

Restano escluse tutte le attività non produttive.

Articolo 7

Attività di controllo

Ciascun ufficio competente, provvede al controllo delle dichiarazioni.

Articolo 8

Tutela dei dati personali

Il Comune di Offanengo garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

Efficacia

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di approvazione.